



27192-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 596/2022
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	UP - 24/03/2022
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 31012/2021
ANTONELLA DI STASI		
ANTONIO CORBO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 16/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca delle armi e delle cartucce.

Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord del 16 marzo 2021 si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis) relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 21 e 30, comma 1, lettera H della legge 157 del 1992, perché il reato è estinto per oblazione con la confisca di quanto in sequestro (armi e munizioni).

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, con un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 26 e 28 legge n. 157/1992). La confisca delle armi è consentita solo nelle ipotesi di condanna e non può disporsi in esito all'oblazione. La giurisprudenza della Cassazione sul punto risulta costante (vedi Cassazione Sezione 3, n. 4263/2021). Ad (omissis) sono stati confiscati 1 fucile semiautomatico e 3 cartucce calibro 12, ad (omissis) sono stati confiscati 1 fucile semiautomatico e 3 cartucce calibro 12.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca di quanto in sequestro.

Deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: "In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per

la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione” (Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 19/10/2017 Cc., dep. 24/01/2018, Rv. 272154 – 01).

Per l'art. 28, comma 2, legge 157/1992, infatti, nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Nel nostro caso, non vi è stata la condanna, ma è stato dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione.

Al riguardo, è stato già osservato da questa Corte che la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, legge n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna (ad es. Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017; vedi anche Cass. Sez. 3, n. 40263 del 3 febbraio 2021, Inverardi, non massimata). Tra l'altro, stante l'intervenuta definizione del giudizio nelle richiamate modalità, non possono applicarsi né le norme di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., atteso che non vi è stata condanna, né quelle di cui al comma 2, dal momento che non risultano sequestrate cose che costituiscono il prezzo del reato; né costituiva reato la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle medesime, difettando qualsivoglia elemento in tal senso. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla disposta confisca (dell'arma e delle munizioni), che si revoca, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.

2
Angelo Maria Soggi

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle armi e delle munizioni che revoca disponendo la restituzione agli aventi diritto.

Così deciso il 24/03/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Luca RAMACCI

